

Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP

Codice deontologico

Tecnico sanitario di radiologia medica



Premessa

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici sanitari di radiologia medica iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico sanitario di radiologia medica affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico sanitario di radiologia medica e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

Costituzione etica

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è il professionista sanitario, iscritto al relativo albo professionale, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale, negli ordinamenti didattici e nel presente Codice deontologico.



Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita in autonomia e in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori erogando un servizio alla persona e alla comunità ponendole al centro del proprio agire.

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita la propria attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nella rete ospedaliera e territoriale, in regime di dipendenza o libero professionale o nelle industrie di apparecchiature utilizzate nell'ambito della diagnostica per immagini e radioterapia.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, consapevole di essere un professionista inserito in un contesto sanitario ampio e articolato e riconoscendone il valore, si pone in modo collaborativo nei confronti dei soggetti, pubblici o privati, dei colleghi, degli altri professionisti sanitari e operatori e delle istituzioni con le quali è chiamato a operare e orienta il proprio agire al bene della persona assistita, delle persone di riferimento e della comunità. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell'ambito della pratica clinica tecnico-diagnostica, dell'organizzazione, dell'educazione e della ricerca.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico sanitario di radiologia medica esercita attività basate sulle proprie competenze, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze, nell'ambito delle procedure tecniche connesse alla pratica professionale, delle abilità tecniche e non tecniche, delle innovazioni organizzative e tecnologiche, dell'insegnamento e della ricerca.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nel rispetto dei principi di radioprotezione, garantisce la conduzione della prestazione diagnostica o terapeutica assumendosi la responsabilità dell'erogazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile della raccolta dei dati anamnestici connessi al proprio intervento professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile dell'utilizzo delle tecnologie a lui affidate e, nella presa in carico della persona assistita, adotta le metodologie e le precauzioni più adeguate, riconoscendo particolare attenzione agli aspetti radioprotezionistici e ai controlli di qualità, assicurando che le apparecchiature e i presidi utilizzati siano mantenuti in piena efficienza.

Art. 52 Radiologia pediatrica

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole della maggior radiosensibilità dell'organismo della persona in età pediatrica e lo protegge da ogni esposizione non indispensabile.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica utilizza tecniche diagnostiche appropriate rispetto all'età, al peso e alla condizione clinica della persona in età pediatrica, assicurandosi che siano adottate tecnologie e tecniche di ottimizzazione della dose adeguate, garantendo un ambiente rassicurante.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta l'integrità psicofisica dei bambini e degli adolescenti in tutte le fasi dell'esame diagnostico e presta particolare attenzione alla comunicazione che deve essere sempre chiara, semplice ed esaustiva.



Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa attivamente alle attività di revisione e miglioramento dei protocolli di radiologia pediatrica, contribuendo alla loro ottimizzazione e aggiornamento continuo basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Art. 53 Radiologia veterinaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in possesso di specifica competenza, svolge la propria attività professionale ai fini diagnostici e terapeutici a favore degli animali, ponendo attenzione agli aspetti di radioprotezione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta l'animale in quanto essere senziente e condivide con la persona di riferimento il progetto di diagnosi o di terapia.

Art. 54 Radiologia e beni culturali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in possesso di specifica competenza, è responsabile della sicurezza e integrità dei beni culturali e storici che sottopone a esame radiologico.

Art. 55 Obiettivi

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nella propria autonomia professionale, valuta, decide e agisce al solo fine di tutelare la salute attraverso la realizzazione di specifici interventi, indagini, prestazioni a finalità preventiva, diagnostica o terapeutica, mediante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, nonché attraverso gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica.

Art. 56 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico sanitario di radiologia medica cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 57 Procedure diagnostiche e terapeutiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica realizza le procedure diagnostiche e terapeutiche a supporto della clinica e della cura, garantisce lo screening, i controlli preventivi e partecipa ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, contribuendo con le proprie peculiari conoscenze e competenze.

Art. 58 Consulenza



Il Tecnico sanitario di radiologia medica agisce in base alla competenza acquisita e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di colleghi esperti o specialisti.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica presta consulenza, ponendo la propria competenza a disposizione della propria e delle altre comunità professionali e delle istituzioni.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica svolge attività di perito o consulente tecnico se è in possesso di specifiche conoscenze tecnico-scientifiche ed esperienza professionale su quanto è oggetto del procedimento.

In qualità di perito o consulente tecnico, il Tecnico sanitario di radiologia medica procede ad accertamenti e valutazioni tecnico-forensi con rigore metodologico e basandosi su evidenze scientifiche; svolge l'incarico nel rispetto della persona e si attiene ai principi del presente Codice deontologico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si astiene dallo svolgimento della perizia o della consulenza tecnica nei casi di conflitto di interesse.

Art. 59 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce attivamente, con rigore metodologico, alla ricerca, alla definizione e aggiornamento delle raccomandazioni previste dalle linee guida, delle buone pratiche, dei protocolli e delle procedure e alla elaborazione dei manuali della qualità delle strutture in cui opera.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica vigila sulla corretta applicazione delle linee guida e delle buone pratiche nell'esercizio professionale e segnala al proprio Ordine ogni attività inappropriata o non basata su evidenze scientifiche.

Art. 60 Indagini su cadaveri

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che svolge la propria attività professionale su cadaveri, ne rispetta la dignità, trattandoli con cura e discrezione durante tutto il processo di esame.

Art. 61 Sperimentazioni con gli animali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica riconosce il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nelle attività di sperimentazione con gli animali, persegue il fine di migliorare la tutela della salute della persona e la salvaguardia dell'ambiente, si impegna a rispettare gli animali e a evitare loro sofferenze non indispensabili.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nel quadro dell'ordinamento vigente, partecipa alle ricerche programmate e ai progetti sperimentali scientificamente validi con modelli animali metodologicamente appropriati e statisticamente congrui.

Art. 62 Riservatezza e anonimato



Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta la dimensione privata della persona assistita e pone attenzione anche alla condivisione delle immagini e dei dati diagnostici, limitandola alle persone che partecipano al progetto di cura e, in caso di uso autorizzato in contesti didattici e di ricerca, omettendo indicazioni che consentano di identificare la persona.

Art. 63 Equo compenso

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 64 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, qualora ravvisi che le prestazioni prescritte siano inappropriate o addirittura dannose per la salute della persona assistita, è tenuto a manifestare il proprio convincimento ai professionisti prescrittori; nei casi di persistente richiesta incongrua, si astiene dalla prestazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che rilevi una condizione di alterazione psicofisica di un professionista sanitario o di altro operatore nelle sue funzioni, si adopera per tutelare la persona assistita, la dignità della professione e il professionista, anche effettuando le opportune segnalazioni agli organi competenti e, nel caso di attività in equipe, astenendosi eventualmente dalla prestazione.

Art. 65 Copertura assicurativa

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando esercita all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.



Cura

Art. 66 Sicurezza delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce la sicurezza delle cure utilizzando in modo appropriato le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative e partecipando alle attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la cultura della sicurezza negli ambienti in cui esercita la professione attraverso la corretta applicazione delle procedure di radioprotezione, partecipa ai controlli di qualità e alle calibrazioni delle apparecchiature affidategli e pone particolare attenzione alla regolarità delle loro manutenzioni.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alle procedure di certificazione di qualità e ai programmi di gestione del rischio clinico, analizza i processi di propria competenza al fine di prevenire eventi avversi anche attraverso la condivisione costante delle informazioni e la formazione.

Art. 67 Continuità delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la continuità delle cure in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica prende in carico la persona assistita e le persone di riferimento eventualmente coinvolte, garantisce una comunicazione efficace e riserva particolare attenzione al corretto e competente utilizzo delle tecnologie disponibili.

Art. 68 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alla pianificazione condivisa delle cure, dedicando attenzione agli aspetti di propria competenza su tecnologie, tecniche e metodologie, con particolare riferimento ad aspetti di carattere protezionistico e dosimetrico relativi all'uso di radiazioni ionizzanti, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica, di mezzi di contrasto e radiofarmaci.

Art. 69 Donazione di organi, tessuti e sangue

Il Tecnico sanitario di radiologia medica promuove la corretta informazione sulla donazione di organi, tessuti e sangue, quale atto gratuito di solidarietà.

Art. 70 Cura nel fine vita

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta e pone particolare attenzione alle scelte di cura della persona



assistita in condizioni molto gravi o di fine vita, e sostiene i familiari e le persone di riferimento.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, per migliorare la qualità della relazione di cura, potenzia la propria formazione, anche nel confronto con professionisti specializzati su in relazione di aiuto, supporto personale, modalità d'approccio e di comportamento.

Art. 71 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non assume impegni professionali che comportino un eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della propria opera e la sicurezza della persona assistita.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica con ruolo di coordinamento o di funzione organizzativa è tenuto all'imparzialità e a un'equa distribuzione dei carichi di lavoro oggettivamente basati sulle competenze, sulle disponibilità e sulle esigenze del servizio, senza favorire o penalizzare alcun professionista coinvolto.

Medicina di genere

Art. 72 Medicina di genere

Il Tecnico sanitario di radiologia medica valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla radioprotezione e ottimizzazione della dose.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 73 Documentazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica redige, in tempi congrui, i documenti sanitari di propria competenza, in modo chiaro, completo, oggettivo e veritiero, e ne tutela la riservatezza.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile della documentazione da lui prodotta o consegnatagli. La responsabilità si estende a tutte le fasi dell'intervento fino all'archiviazione ed eventuale trasmissione a distanza della documentazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, al fine di rendere individuabili con facilità e sicurezza gli autori delle prestazioni radiologiche, utilizza i più idonei e sicuri sistemi informatici di identificazione.



Art. 74 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Formazione continua ed educazione sanitaria

Art. 75 Formazione continua

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, consapevole della rapida evoluzione del progresso scientifico e tecnologico, sia come discente, sia come docente, partecipa attivamente alla formazione continua attraverso la promozione, la progettazione e la realizzazione di specifici percorsi formativi, ponendo particolare attenzione agli obiettivi di radioprotezione della persona assistita e degli operatori.

Art. 76 Educazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica attua, in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari e operatori, nell'ambito delle specifiche competenze, l'informazione e la formazione sanitaria necessaria a porre la persona assistita in grado di partecipare consapevolmente alle decisioni che riguardano la propria salute.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è responsabile dell'educazione specifica e qualificata fornita alla persona assistita, in relazione alla modalità di preparazione, espletamento e gestione delle procedure aventi finalità diagnostiche, terapeutiche o preventive, all'utilizzo di mezzi di contrasto e di radiofarmaci, alla radioprotezione, alle misure di sicurezza in materia di esami che utilizzano campi magnetici.

Rapporti professionali

Art. 77 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico sanitario di radiologia medica che sceglie di svolgere attività di formazione nei corsi di laurea, candidandosi e accettando esclusivamente incarichi rispetto ai quali è adeguatamente preparato, è responsabile degli insegnamenti affidatigli e delle attività di tirocinio e tutoriali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica stimola l'interesse verso i principi etici e le norme deontologiche, rispetta i tempi di apprendimento e le peculiarità personali degli studenti, tutela la loro salute e sicurezza, riservando particolare attenzione agli aspetti di radioprotezione; cura il decoro e l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti a lui affidati.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, con incarico di direttore delle attività didattiche professionalizzanti e di tirocinio di un corso di laurea, agisce con professionalità, competenza e imparzialità, contribuendo a garantire la qualità e l'efficacia del percorso formativo offerto; pianifica le attività di laboratorio e tirocinio e assicura il proprio contributo affinché il programma didattico risulti attuale, completo e conforme agli standard professionali necessari per rispondere ai bisogni di salute della persona assistita e della comunità;



favorisce lo sviluppo di un ambiente di apprendimento inclusivo, rispettoso e collaborativo, che incentivi la partecipazione attiva degli studenti e promuova la loro crescita personale e professionale.

Art. 78 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico sanitario di radiologia medica partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 79 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si comporta in modo coerente con la missione e gli obiettivi della struttura in cui presta servizio e, consapevole della valenza sociale della professione, favorisce l'efficienza del modello organizzativo nel quale è inserito, garantendo gli standard di qualità delle prestazioni, con l'obiettivo di favorire l'accesso alle cure e, in particolare, la diminuzione dei tempi d'attesa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, se coinvolto nello studio progettuale della struttura sanitaria in cui svolgerà la propria prestazione, contribuisce alla elaborazione e alla determinazione degli spazi destinati agli interventi professionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica analizza l'aspetto quantitativo dei propri interventi, perseguendo i tempi ideali necessari per l'effettuazione di ogni prestazione nel rispetto della persona, degli altri operatori sanitari, in una prospettiva di conservazione delle apparecchiature e di contenimento dei costi di esercizio.



Il Tecnico sanitario di radiologia medica verifica che le strutture e le infrastrutture operative garantiscano risposte efficienti ed efficaci in sintonia con la tecnologia attuale, proponendo eventuali cambiamenti e miglioramenti.

Art. 80 Incarichi gestionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, con incarichi gestionali, contribuisce a garantire la qualità e l'efficienza dei servizi erogati dalla propria organizzazione sanitaria, nel rispetto delle procedure e dei protocolli stabiliti, delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, della sicurezza della persona assistita e dei professionisti sanitari e operatori coinvolti.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, con incarichi gestionali, contribuisce agli obiettivi dell'organizzazione sanitaria e alla gestione ottimale delle risorse, partecipando attivamente alla pianificazione, all'implementazione e alla valutazione delle strategie operative.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, con incarichi gestionali, collabora con gli altri professionisti sanitari presenti nell'organizzazione e promuove un contesto di lavoro multiprofessionale.

Art. 81 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico sanitario di radiologia medica valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione culturale e scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 82 Rapporti con le società industriali e commerciali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica fornisce, applicando i principi di health technology assessment, la propria consulenza su apparecchiature, dispositivi e materiali connessi alla pratica professionale, sia alla struttura sanitaria in cui opera, sia, ove debitamente autorizzato, all'industria o ad altri soggetti terzi.

Art. 83 Compatibilità con cariche extraprofessionali

Il Tecnico sanitario di radiologia medica assume cariche e incarichi extraprofessionali nel rispetto della normativa applicabile, evita situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse con la professione ovvero quelle che possano richiedere impegno significativo di tempo e risorse e che andrebbero a interferire con le responsabilità del ruolo professionale.



Sanità digitale

Art. 84 Medicina digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica si pone in modo proattivo nei confronti dello sviluppo tecnologico nell'ambito della sanità digitale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica riconosce nella tecnologia digitale il fondamento delle moderne attività di diagnostica per immagini e radioterapia.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in autonomia e in collaborazione con altri professionisti e operatori, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali connesse alla pratica professionale e acquisisce e aggiorna le relative competenze.

Art. 85 Teleradiologia

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nell'erogare prestazioni con modalità di teleradiologia, assicura la stessa efficacia, efficienza e appropriatezza di quelle eseguite con modalità tradizionali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica contribuisce allo sviluppo e all'applicabilità della teleradiologia, fornendo la propria competenza e collaborazione affinché siano garantiti i requisiti informativi, legali, di qualità e sicurezza necessari alla produzione ed elaborazione dei dati e delle immagini.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, anche nelle prestazioni rese in forma di teleradiologia, integra gli aspetti tecnico-scientifici con quelli relazionali e facilita la comunicazione, la raccolta e il passaggio di informazioni nel progetto di cura.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, nell'ambito delle attività nella rete territoriale, garantisce prestazioni radiodiagnostiche, ponendo attenzione ai peculiari aspetti relazionali e comunicativi e alla valutazione del rischio in termini radioprotezionistici.

Art. 86 Identità digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Art. 87 Intelligenza artificiale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica mantiene un'adeguata competenza sull'uso dei sistemi di intelligenza artificiale connessi alla pratica professionale, ne comprende i principi di funzionamento, le applicazioni, i limiti, i possibili errori e le implicazioni etiche e legali connesse al loro utilizzo.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che l'intelligenza artificiale deve essere utilizzata come strumento complementare alla pratica professionale e non come alternativa al giudizio umano.



Il Tecnico sanitario di radiologia medica, attraverso la propria esperienza e competenza professionale, verifica e integra i risultati prodotti dall'intelligenza artificiale ed è responsabile del loro corretto utilizzo.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica garantisce che i dati dei pazienti utilizzati nei sistemi di intelligenza artificiale siano gestiti in conformità con le leggi sulla riservatezza e sulla sicurezza dei dati personali.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica deve assicurarsi che l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale sia trasparente e comprensibile per la persona assistita e gli altri professionisti sanitari coinvolti, comunicando chiaramente il ruolo dell'intelligenza artificiale nella propria pratica professionale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica monitora costantemente le prestazioni dei sistemi di intelligenza artificiale e fornisce i propri contributi per garantire il miglioramento continuo della tecnologia.

Emergenza

Art. 88 Emergenza sanitaria

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di emergenza sanitaria conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 89 Emergenza digitale

Il Tecnico sanitario di radiologia medica aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di sua competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 90 Missioni di pace e conflitto militare

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 91 Contenzione



Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Comportamenti vietati

Art. 92 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico sanitario di radiologia medica è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 93 Comparaggio

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non stipula accordi al fine di favorire, a fronte del pagamento o della promessa di danaro o di qualsivoglia altra utilità, per sé o per terzi, l'erogazione di prestazioni sanitarie presso aziende o strutture diverse da quelle in cui opera e a cui la persona assistita si è rivolta.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 94 Segnalazione del conflitto di interesse



Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 95 Discredito

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto

reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 96 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico sanitario di radiologia medica, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.